



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1205 DEL 16/12/2025**

**OGGETTO**

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX-ART. 79 DEL CCNL  
16/11/2022 PER L'ANNO 2025

RDP/RUP: BARBIERI ANNALISA

Dirigente: GARUTI ANNA LISA

## **Servizio Affari Generali**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n.181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati;

rilevato che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente , nonchè dei servizi e dei processi riorganizzativi dell'anno di riferimento;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.79 del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16/11/2022, nelle more della sottoscrizione definitiva del CCNL per il successivo triennio 2022-2024;
- il fondo risorse decentrate è distinto tra parte stabile e variabile e deve essere quantificato, ai sensi del comma 6 dell'art.79, assieme al fondo delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con esclusione di alcune voci di finanziamento espressamente poste oltre tale limite;

dato atto che la parte stabile del fondo, è costituita dall'anno 2018 dall'importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 pari ad € 862.406,31 (a cui vanno sottratte le somme relative al trasferimento di personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna attuato nel 2018, pari a regime ad € 159.351,39 e le risorse destinate al finanziamento a bilancio delle elevate qualificazioni, complessivamente pari ad € 178.543,00), ed è composta altresì dalle seguenti voci:

- € 8.500,00 derivanti da riduzione stabile del fondo per lo straordinario, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 23.954,19 quale importo annuo della retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 27.622,40, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 11.745,50 pari ad € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018 ai sensi dell'art.79 c.1 lett.b) del CCNL 16/11/2022;
- € 14.763,76 pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali del precedente CCNL 21/5/2018;
- € 14.996,15 pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti dall'ultimo CCNL alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle

- posizioni iniziali, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.d) del CCNL 16/11/2022;
- € 46.812,25 quale somma delle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 del personale con posizione d'accesso ex-B3 e ex-D3, per la quota intera annua, ai sensi dell'art.79 c.1-bis);

evidenziato che con decreto n.182 del 28/11/2025, nel dare indicazioni per la costituzione del fondo del salario accessorio e per la contrattazione decentrata del personale, il presidente dell'Ente ha disposto primariamente di dare applicazione alla previsione di incremento del limite del salario accessorio per l'aumento di personale dipendente, ai sensi dell'art.33 comma 1-bis del DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 che recita: *“..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

considerato che:

- tale misura è applicabile alle province solo a seguito del DM 11/1/2022, recante l'individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, che ha consentito l'effettivo adeguamento delle risorse destinate al fondo per i trattamenti economici accessori del personale e alle Elevate Qualificazioni, in correlazione all'incremento di personale a tempo indeterminato rispetto al 31/12/2018;
- si opera pertanto una quantificazione in via presuntiva dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui al D.Lgs. 75/2017, attuando le disposizioni del suddetto art.33 c.1-bis del DL 34/2019, sulla base del numero di dipendenti in servizio nell'anno corrente. Si rileva che il calcolo viene operato secondo le note della Ragioneria Generale dello stato n.179877/2020 e n.12454/2021 e che deve essere verificato a consuntivo di esercizio al fine di accettare con precisione lo scostamento positivo del personale in servizio nell'anno, secondo il sistema delle mensilità effettive (cedolini) e del rapporto orario (part-time);
- il calcolo dell'adeguamento del limite viene effettuato prendendo come base il fondo dell'anno 2018 (risorse di parte fissa e variabile non soggette a limite) e fondo destinato alla retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, a sua volta incrementato per quota parte, come dettagliato nell'Allegato n.1 al presente atto;
- in questa sede viene dato conto, inoltre, della revisione in misura ridotta delle risorse quantificate per l'anno 2024 in quanto la base di calcolo per gli incrementi relativi al fondo per gli incarichi di Elevata Qualificazione era stata erroneamente quantificata (con le determinazioni n.411 del 09/05/2024 e n.1180 del 19/12/2024) in misura non adeguata alla riduzione di personale per effetto di trasferimenti ad altri enti avvenuti nell'anno 2018. Tale rettifica viene meglio rappresentata nel suddetto Allegato n.1;
- l'aumento del limite del salario accessorio consente la destinazione di risorse al fondo per il salario accessorio del personale, rispettivamente alla parte fissa e variabile e al fondo per la retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- in particolare vengono pertanto attribuiti € 75.282,34 alla parte stabile del fondo, in coerenza con il piano dei fabbisogni per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti

- economici del nuovo personale, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.c) del CCNL 16/11/2022;
- € 17.440,33 vengono inoltre stanziati tra le risorse variabili, sulla base delle scelte organizzative e gestionali dell'Ente, ai sensi dell'art.79 c.2 lett.c) del CCNL 16/11/2022, da destinarsi al finanziamento dell'aumento di spesa dei compensi di performance di particolare rilievo per la qualità delle attività interne e dei servizi erogati anche da parte del nuovo personale;
- infine € 24.248,03 sono attribuiti al finanziamento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato degli incaricati di EQ, oltre alla quota già prevista dall'art.79 c.3 del CCNL 16/11/2022 (quota parte dell'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 pari ad € 1.631,46);
- l'ammontare complessivo dello stanziamento destinato a carico del bilancio, alla retribuzione degli incarichi di elevata qualificazione viene complessivamente quantificato in € 204.422,49;

atteso che:

- per quanto riguarda l'incremento della parte stabile del fondo, l'art. 14 comma 1-bis del D.L. 25/2025 convertito nella Legge 69/2025, prevede che a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
- in data 27/06/2025 è stata emanata da parte della Ragioneria Generale dello Stato nota contenente le istruzioni operative per l'applicazione della disposizione sopra richiamata, contenente le modalità di calcolo necessarie per poter determinare le possibilità di incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del Comparto e le possibilità di utilizzo di dette risorse incrementali;
- con proprio decreto n.182 del 28/11/2025, il Presidente dell'Ente, ha ritenuto opportuno, prendendo atto della compatibilità finanziaria evidenziata dal Servizio Bilancio e rappresentata nell'Allegato n.2 al presente atto, assegnare per l'anno 2025 la quota di € 50.000,00, oltre ad oneri e IRAP non imputati direttamente al fondo, a titolo di incremento in deroga ai limiti del salario accessorio e da destinarsi prioritariamente al finanziamento del sistema di sviluppo delle professionalità mediante progressione interna alla Aree ed ai compensi di performance individuale;

considerato che, per quanto riguarda la parte variabile, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno e in particolare:

- dagli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, che confluiscano nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 452,18 ai sensi dell'art.79 comma 2 lett.a);

- dall'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett.b) autorizzata con le direttive fornite nel sopracitato decreto del Presidente n.182 del 28/11/2025;
- tali risorse, assieme all'aumento di € 17.440,33 derivante dalla previsione di aumento del limite ex art.33 c.2 del DL34/2019, sono da calcolarsi nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;
- al di fuori dei limiti sono inoltre previsti:
  - ✓ l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 nella misura proporzionalmente attribuibile al fondo rispetto all'analogo finanziamento del fondo per gli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art.79 c.3 e c.5, pari ad € 8.658,43;
  - ✓ l'impiego delle economie generate sul fondo dell'anno precedente stimate in via provvisoria in quanto non sono terminati tutti i pagamenti di competenza dell'anno 2024 (art.80 c.1 del CCNL 16/11/2022), per un importo pari ad € 66.941,07;
  - ✓ l'applicazione dei risparmi per minor ricorso allo straordinario, prevista ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. d) stimati in € 14.000,00 da verificare a consuntivo;
  - ✓ l'applicazione delle risorse variabili vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 79 comma 2 lettera a). Seppure vengano quantificate in via separata, in particolare si evidenziano le forme di incentivazione stabilite dapprima dall'art. 113 del D.L. 50/2016 e ora dal nuovo D.Lgs.36/2023 all'art.45 (incentivi alle funzioni tecniche) e i compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017. Al momento risultano stimate le risorse per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti per una somma di € 28.290,00 e per gli incentivi funzioni tecniche per la somma di € 240.747,62 ;

evidenziato pertanto che:

- l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2025 ammonta ad € 1.262.657,71 come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto (Allegato n.3);
- il fondo per il salario accessorio del personale congiuntamente a quello a bilancio per le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di EQ (che ammonta ad € 204.422,49) rispettano il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

sottolineato il fatto che la presente quantificazione fa' salve tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di ricalcoli come sopra evidenziato, o a seguito dell'introduzione di nuove discipline contrattuali o ulteriori modifiche normative o chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati;

richiamato il decreto del Presidente n.182 del 28/11/2025 recante le linee guida in ordine alla costituzione ed utilizzo del fondo 2025;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2025 come sopra determinato e del fondo per la retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di EQ a carico del bilancio, sono stanziate sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitoli 3023 e 3025 e Piano dei Conti Integrato 1010101003 capitolo 3024

del PEG 2025;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione verrà richiesta la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per procedere alla contrattazione decentrata per la determinazione del suo utilizzo;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "Gestione del personale e sviluppo organizzativo" del PEG 2025;

## DETERMINA

di costituire, per tutto quanto esposto in premessa, il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dal medesimo CCNL, con imputazione in particolare:

- delle risorse derivanti dall'aumento del limite dovuto all'aumento di personale dipendente, ai sensi dell'art.33 comma 1-bis del DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, come dettagliato nell'Allegato n.1 al presente atto;
- delle risorse stanziate a titolo di incremento della parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 14 comma 1-bis del D.L. 25/2025 convertito nella Legge 69/2025, che prevede che a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Il dettaglio di tale incremento, dei criteri e delle condizioni finanziarie per la sua applicazione sono evidenziate nell'Allegato n.2 al presente atto;

di quantificare l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2025 in € 1.262.657,71 di cui € 798.188,51 di parte stabile ed € 464.469,20 di parte variabile, come dettagliato nell'Allegato n.3 al presente atto;

di dare atto che la somma per la retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di EQ poste a carico del bilancio, è pari ad € 204.422,49;

di dare atto che il totale complessivo, per la parte soggetta a limite, è rispettosa del tetto per l'anno 2025 stabilito dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, così come rideterminato in aumento per effetto dell'applicazione dell'art.33 del DL 34/2019 convertito nella Legge

di evidenziare che le voci di dettaglio componenti della parte stabile del fondo, già costituita dall'importo unico consolidato di € 862.406,31 (a cui vanno sottratte le somme relative al trasferimento di personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna attuato nel 2018, pari a regime ad € 159.351,39 e le risorse destinate al finanziamento a bilancio delle elevate qualificazioni, complessivamente pari ad € 178.543,00), sono di seguito elencate:

- € 8.500,00 derivanti da riduzione stabile del fondo per lo straordinario, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 23.954,19 quale importo annuo della retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 27.622,40, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.a) del CCNL 16/11/2022;
- € 11.745,50 pari ad € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018 ai sensi dell'art.79 c.1 lett.b) del CCNL 16/11/2022;
- € 14.763,76 pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali del precedente CCNL 21/5/2018;
- € 14.996,15 pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti dall'ultimo CCNL alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali, ai sensi dell'art.79 c.1 lett.d) del CCNL 16/11/2022;
- € 46.812,25 quale somma delle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 del personale con posizione d'accesso ex-B3 e ex-D3, per la quota intera annua, ai sensi dell'art.79 c.1-bis);

di imputare alla parte variabile, le risorse derivanti dall'applicazione delle discipline contrattuali e, per la parte discrezionale, quanto assegnato con decreto del Presidente n.181 del 28/11/2025, in particolare:

- gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, che confluiscano nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 452,18 ai sensi dell'art.79 comma 2 lett.a);
- l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett.b);
- tali risorse, assieme all'aumento di € 17.440,33 derivante dalla previsione di aumento del limite ex art.33 c.2 del DL34/2019, sono da calcolarsi nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;
- al di fuori dei limiti sono inoltre previsti:
  - ✓ l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 nella misura proporzionalmente attribuibile al fondo rispetto all'analogo finanziamento del fondo per gli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art.79 c.3 e c.5, pari ad € 8.658,43;
  - ✓ l'impiego delle economie generate sul fondo dell'anno precedente stimate in via provvisoria in quanto non sono terminati tutti i pagamenti di competenza dell'anno 2024 (art.80 c.1 del CCNL 16/11/2022), per un importo pari ad € 66.941,07;
  - ✓ l'applicazione dei risparmi per minor ricorso allo straordinario, prevista ai sensi

- dell'art. 79 comma 2, lett. d) stimati in € 14.000,00 da verificare a consuntivo;
- ✓ l'applicazione delle risorse variabili vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 79 comma 2 lettera a). Seppure vengano quantificate in via separata, in particolare si evidenziano le forme di incentivazione stabilita dapprima dall'art. 113 del D.L. 50/2016 e ora dal nuovo D.Lgs.36/2023 all'art.45 (incentivi alle funzioni tecniche) e i compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017. Al momento risultano stimate le risorse per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti per una somma di € 28.290,00 e per gli incentivi funzioni tecniche per la somma di € 240.747,62;

di precisare che le voci saranno oggetto di verifica a consuntivo prima di procedere alla conclusiva liquidazione e che quelle possibili di variazione, verranno imputate solo nella misura effettivamente accertata;

di dare atto che la spesa complessiva per il fondo, pari ad € 1.262.657,71 e la spesa a bilancio per la retribuzione di posizione e risultato degli incarichi di EQ, di € 204.422,49 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio in corso sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitoli 3023 e 3025 e Piano dei Conti Integrato 1010101003 capitolo 3024 del PEG 2025;

di dare atto infine che:

- sul presente atto di costituzione verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima di procedere alla contrattazione decentrata per la determinazione del suo utilizzo;
- l'attività è prevista all'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "Gestione del personale e sviluppo organizzativo" del PEG 2025.

Reggio Emilia, lì 16/12/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Affari Generali  
F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....